

# INFORMATIVA GENERALE<sup>1</sup> SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Gentile Signora/Egregio Signore,*

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (n breve, di seguito, "Regolamento"), Lei ha diritto a questa informativa in quanto riveste la qualità di «*interessato*»<sup>2</sup> tutte le volte che questa Azienda Sanitaria effettua «trattamento»<sup>3</sup> dei Suoi dati personali<sup>4</sup>.

## Titolare del trattamento

È l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 con sede legale in Roma (00193), Via Borgo Santo Spirito 3, i cui dati di contatto sono i seguenti: Pec: protocollo@pec.aslroma1.it; recapito telefonico: 06.68351

## Responsabile della protezione dei dati (RPD)

L'interessato, per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può contattare il RPD (denominato anche Data Protection Officer o DPO), i cui dati di contatto sono i seguenti: e-mail: dpo@aslroma1.it; Pec: protocollo@pec.aslroma1.it; recapito telefonico: 063306-2791/92/94, telefax: 0633062792.

## Responsabile del trattamento

Qualsiasi soggetto esterno all'organizzazione del titolare del trattamento che, per conto di quest'ultimo, effettua, sulla base di un contratto o da altro atto giuridico, trattamento di dati personali dell'interessato.

## Autorità di controllo

Tale è l'Autorità di cui all'art. 51 del "Regolamento", individuata, dall'art. 2-bis del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i., nel "Garante per la protezione dei dati personali"<sup>5</sup> di cui all'articolo 153 del medesimo Decreto-Legislativo.

## Autorità giudiziaria per le controversie

Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79, del "Regolamento" e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo "Regolamento", sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. Tali controversie sono disciplinate dall'articolo 10 del D.Lvo 1° settembre 2011, n. 150 che, al comma 2, attribuisce la competenza, in via alternativa, a tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero al tribunale del luogo di residenza dell'interessato.

## Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

La finalità principale, in ambito sanitario, è riconducibile al trattamento necessario per la salvaguardia degli interessi vitali<sup>6</sup> dell'interessato o di altra persona fisica, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. d) e del considerando 46 del "Regolamento", eventualmente anche per motivi di interesse pubblico nel settore della salute pubblica<sup>7</sup>. Altre finalità sono riconducibili, in via generale, ai trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, con base giuridica il diritto dell'UE (art. 6, par. 1, lett. e) par. 3, lett. b), del "Regolamento") ovvero, nell'ordinamento interno italiano, sulla base di disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, comma 1, D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.).

## Finalità, base giuridica del trattamento dei dati personali particolari

I trattamenti, in ambito sanitario, sono riconducibili, in via generale, alle seguenti finalità:

- ✓ **tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività** ai sensi dell'articolo 9,

<sup>1</sup> Ulteriori informazioni, nel rispetto del principio di progressività, verranno fornite, in un secondo momento, solo a chi sia effettivamente interessato a particolari servizi (es. referti on-line) o trattamenti (es. riguardante i dati genetici; il Fascicolo Sanitario Elettronico).

<sup>2</sup> Vds., a tal riguardo, la nota 4.

<sup>3</sup> Secondo definizione è ««trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione» (art. 4, punto 2), del "Regolamento)". Questa Azienda Sanitaria quando effettua il trattamento dei dati personali dell'interessato è, di regola, titolare del trattamento, salvo che non venga indicata, in altre informative, fornite anche da altro titolare del trattamento (es. altra Azienda Sanitaria), quale responsabile del trattamento per conto di altro titolare del trattamento.

<sup>4</sup> Secondo definizione è ««dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, punto 1), del "Regolamento)". Sono «particolari» i dati personali: a) che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale; b) genetici, biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (cfr., art. 9, paragrafo 1, del "Regolamento").

<sup>5</sup> Maggiori informazioni al link: <https://www.garanteprivacy.it>.

<sup>6</sup> Si tratta di salvaguardare la salute o l'incolumità fisica contro un rischio grave, imminente ed irreparabile.

<sup>7</sup> Ad esempio, trattamento necessario a fini umanitari per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o ancora in casi di emergenze umanitarie come in occasione di catastrofi di origine naturale o umana.

paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del “Regolamento”, dell’articolo 2-septies del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore. Tali trattamenti sono, dunque, necessari alla diagnosi, all’assistenza o alla terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali ma anche alla protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (es. emergenze sanitarie) o per garantire parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici.

Pertanto il consenso dell’interessato è necessario<sup>8</sup> solo per determinati trattamenti<sup>9</sup>:

1. per rivelare le informazioni relative al nascituro (è necessario il consenso della sola gestante e – solo nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre - anche il consenso di quest’ultimo);
2. per la realizzazione di test sulla variabilità individuale sul minore (in tal caso è necessario il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi la responsabilità genitoriale sul minore);
3. per la comunicazione, agli appartenenti alla stessa linea genetica dell’interessato, degli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche, qualora possano comportare agli stessi un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive<sup>10</sup>;
4. per la realizzazione di test o screening genetici a fini di ricongiungimento familiare (è, necessario, il consenso di tutti gli interessati)<sup>11</sup>;
5. per la realizzazione<sup>12</sup> di test genetico finalizzato allo svolgimento di investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 e s.m.i. o, comunque, a far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria<sup>13</sup>;
6. per l’effettuazione di test genetici, compreso lo screening, a fini di ricerca<sup>14</sup> scientifica e statistica; i dati genetici e i campioni biologici di persone che non possono fornire il proprio consenso per incapacità, possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica che non comportino un beneficio diretto per i medesimi interessati qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - a. la ricerca è finalizzata al miglioramento della salute di altre persone appartenenti allo stesso gruppo d’età o che soffrono della stessa patologia o che si trovano nelle stesse condizioni e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale;
  - b. una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono prestare il proprio consenso;
  - c. il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
  - d. la ricerca non comporta rischi significativi per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati;
  - e. nel caso in cui l’interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, sia distrutto

<sup>8</sup> Quindi è il consenso che per alcuni trattamenti costituisce la base giuridica del trattamento, salvo che disponga diversamente una espressa disposizione di legge o, in conformità alla legge, un provvedimento della Pubblica Autorità. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento senza, però, pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

<sup>9</sup> Si indicano a titolo esemplificativo.

<sup>10</sup> Tuttavia, tale comunicazione è possibile, previa richiesta degli appartenenti, quando tali risultati siano indispensabili per evitare un pregiudizio alla loro salute, ivi compreso il rischio riproduttivo, e il consenso dell’interessato non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità.

<sup>11</sup> Agli interessati è richiesto di dichiarare se vogliono conoscere o meno i risultati dell’esame, comprese eventuali notizie inattese che li riguardano, qualora queste ultime rappresentino per gli interessati un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive

<sup>12</sup> Il consenso informato è richiesto alla persona cui appartiene il materiale biologico necessario all’indagine, salvo che un’espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell’autorità giudiziaria in conformità alla legge, disponga altrimenti.

<sup>13</sup> Ciò, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 60 del D.Lvo 196/2003 e s.m.i.).

<sup>14</sup> In tal caso, oltre al consenso degli interessati, è necessario altro requisito specifico di cui all’art. 9 del “Regolamento”; in questi casi, ai medesimi è richiesto di dichiarare se vogliono conoscere o meno i risultati della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che li riguardano, qualora queste ultime rappresentino per gli interessati un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive. In assenza del consenso degli interessati, i campioni biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute possono essere conservati e utilizzati per finalità di ricerca scientifica o statistica nei seguenti casi: a) indagini statistiche o ricerche scientifiche previste dal diritto dell’Unione europea, dalla legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamenti; b) ulteriori scopi scientifici e statistici direttamente collegati con quelli per i quali è stato originariamente acquisito il consenso informato degli interessati. La disciplina dei trattamenti per fini statistici e scientifici per i quali è richiesto il consenso, non oggetto della presente informativa, è contenuta nella Parte II, Titolo VII, Capo III del D.Lvo 196/2003 e s.m.i., (comprende l’art. 110 che stabilisce la non necessità del consenso, per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, alle condizioni ivi stabilite.

anche il campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile.

7. per le analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV<sup>15</sup>;
  8. per il trasferimento di dati, di qualunque tipo, all'estero (verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE, ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) nel caso in cui il Paese di destinazione non assicuri un livello adeguato<sup>16</sup> di protezione dei dati o l'esercizio e la tutela dei diritti dell'interessato e non sussistono altre garanzie fornite dal titolare o dal responsabile del trattamento che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati<sup>17</sup>;
  9. per la comunicazione a soggetti indicati dall'interessato (es. medico curante; familiari);
  10. per altri trattamenti, solo se il consenso sia stabilito dalla Legge o dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 9, par. 4, del "regolamento" e dell'art. 2-septies, comma 6, del D.Lvo n. 196/2003;
  11. per l'implementazione<sup>18</sup> di strumenti di sanità digitale che determinano trattamenti (pur effettuati in ambito sanitario sono stati indicati, a titolo esemplificativo, dall'Autorità di controllo con provv. n. 55 del 7 marzo 2019), tra i quali quelli:
    - o connessi all'utilizzo di App mediche per la raccolta dati, anche sanitari dell'interessato, per finalità diverse dalla telemedicina oppure quando, indipendentemente dalla finalità dell'applicazione, ai dati dell'interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti sanitari, anche se tenuti al segreto professionale;
    - o effettuati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (art. 12, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e.s.m.i.);
    - o effettuati attraverso il Dossier Sanitario Elettronico (Linee guida in materia di Dossier sanitario del 4 giugno 2015, doc web. n. 4084632);
    - o effettuati attraverso il servizio della refertazione on line (art. 5 del DPCM 8 agosto 2013);
- ✓ **motivi di interesse pubblico rilevante**<sup>19</sup>, individuati dall'art. 2-sexies del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i. (art. 9, par. 2, lett. g) del "Regolamento"; art. 2-sexies, sopra cit.), alle seguenti condizioni: in quanto non è prevista la richiesta di consenso, i relativi trattamenti devono essere previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno italiano, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche<sup>20</sup> per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche, identificate o identificabile mediante il trattamento.

### Conferimento dei dati

Fatti salvi i trattamenti necessari a fornire le prestazioni sanitarie in urgenza/emergenza a tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività nonché i trattamenti necessari ai compiti (motivi) di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, il conferimento dei dati richiesti da questa Azienda è facoltativo ma un eventuale mancato conferimento renderebbe impossibile l'erogazione di prestazioni/servizi sanitari richiesti dall'interessato (utente/paziente). L'eventuale conferimento di altri dati personali, come quelli di contatto (come, ad esempio, la numerazione del telefonino o l'indirizzo di posta elettronica) non sono necessari ai fini dell'erogazione dei servizi/prestazioni richiesti dall'interessato o per l'esecuzione di attività istituzionali che il titolare è tenuto a realizzare (es. attività di screening di diagnosi precoce rivolti ad una determinata popolazione individuata per fascia di età e sesso) ma, se volontariamente conferiti dall'interessato, possono essere utilizzati dal Titolare del trattamento per fornire servizi utili alla loro erogazione/esecuzione (ad esempio l'Azienda, previa spedizione di una lettera di invito ad aderire ad un programma di screening di diagnosi precoce potrebbe, successivamente, inviare all'interessato un promemoria, mediante sms o e-mail, sulla data del relativo

<sup>15</sup> Tuttavia, il consenso non è necessario: a) per motivi di necessità clinica nell'esclusivo interesse del paziente (caso di interventi d'urgenza, con riferimento ad una incapacità del paziente ad esprimere il consenso e all'esistenza di un grave pericolo); b) programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate (art. 5, L. 5 giugno 1990, n. 135); c) accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute di terzi (sentenza additiva n. 218/1994 della Corte Costituzionale).

<sup>16</sup> In quanto non è ancora intervenuta una decisione, al riguardo, della Commissione europea (art. 45 del "Regolamento").

<sup>17</sup> Sono fatti salvi: a) il trasferimento necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (art. 49, par. 1, lett. f) del "Regolamento"; b) il trasferimento per importanti motivi di interesse pubblico in materia di sanità pubblica (considerando 112 del "Regolamento").

<sup>18</sup> Il relativo mancato consenso alla costituzione o utilizzo di tali strumenti non può in alcun modo pregiudicare l'accesso alle cure mediche (diritto costituzionalmente sancito dall'art. 32) e quindi, la prestazione sanitaria verrà comunque erogata senza però poter attingere alle informazioni a cui l'interessato ha negato il consenso.

<sup>19</sup> Es. attività amministrative e certificatorie correlate alla finalità di cura; le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico; attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ecc.

<sup>20</sup> Come ad es. l'obbligo di segretezza (cfr., a tal riguardo, la nota 22).

appuntamento o , ancora, con tali modalità ricordare all'interessato un appuntamento per prestazione sanitaria già prenotata o la disponibilità, da una certa data, di un referto cartaceo).

### **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia informatica sia cartacea, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza e, a tal ultimo riguardo, si precisa che:

- a) i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall'interessato sono effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale<sup>21</sup>, conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri (Italia) o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti; i dati personali quindi saranno trattati dal personale sanitario che agisce (a qualunque titolo, anche con forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato come ad es. medici in formazione specialistica) sotto l'autorità dell'Azienda e debitamente autorizzati da essa al trattamento;
- b) i trattamenti necessari alla gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali e quelli necessari per motivi di interesse pubblico sono effettuati da persone autorizzate dal titolare e soggette all'obbligo di segretezza<sup>22</sup> o impegnate alla riservatezza.

### **Diffusione e comunicazione di dati**

I dati relativi alla salute non possono essere oggetto di diffusione<sup>23</sup> (cioè non possono essere resi noti ad un numero indeterminato di soggetti). La diffusione dei restanti dati personali, anche particolari, è possibile solo se prevista dal diritto dell'UE/Italia (in tal ultimo caso, solo se la comunicazione sia stabilita da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento). Comunque, tale operazione di trattamento, deve avvenire nel rispetto di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (le misure sono, di regola, stabilite, da leggi e regolamenti e, in determinati casi<sup>24</sup> dall'Autorità di controllo e, in ogni caso, la diffusione deve essere effettuata in osservanza dei principi del trattamento di cui all'art. 5 del "Regolamento".

La comunicazione dei dati personali particolari, nei limiti di stretta pertinenza e necessità ad ogni finalità, è possibile ad altri soggetti sulla base del diritto dell'UE/Italia (anche in tal ultimo caso, solo se tale operazione di trattamento sia stabilita da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento).

La comunicazione di dati personali, diversi dai dati personali particolari, tra soggetti pubblici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è ammessa nei soli casi stabiliti dalla legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione, anche in assenza di previsione legislativa o regolamentare, è ammessa qualora la stessa sia necessaria allo svolgimento delle finalità istituzionali, previa comunicazione all'Autorità di controllo<sup>25</sup>.

L'interessato, ricoverato presso le Strutture dell'Azienda o che accede al Pronto Soccorso, ha il diritto a limitare la comunicazione delle informazioni sul proprio stato di salute (solo ai soggetti indicati dallo stesso) o escluderla, come, parimenti, di non rendere nota la propria presenza in reparto a terzi.

Nel caso in cui un soggetto esterno all'organizzazione dell'Azienda svolga attività nell'interesse dell'Azienda e, per questo motivo, abbia necessità di conoscere o compiere operazioni di trattamento sui dati personali degli interessati, la base giuridica di legittimazione al trattamento, svolto per conto dell'Azienda, è un contratto o altro atto giuridico. Tale soggetto, in tal modo, riveste la qualità di "responsabile del trattamento" e la messa a disposizione di dati personali da parte dell'Azienda a tale soggetto non richiede il consenso dell'interessato. La trasmissione di dati, anche particolari, ad altra struttura sanitaria, anche per la telemedicina (teleconsulto<sup>26</sup>) e in

<sup>21</sup> Ciò vale anche per le prestazioni sanitarie fornite all'interessato a tutela di un suo interesse vitale contro un rischio grave, imminente ed irreparabile per la sua salute o per la sua incolumità fisica o per la salvaguardia di interessi vitali di altra persona o della collettività.

<sup>22</sup> I dipendenti pubblici, in ogni caso, hanno il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali (art. 12, comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").

<sup>23</sup> Come, parimenti, i dati genetici e i dati biometrici (art. 2-septies, comma 8, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

<sup>24</sup> Es. come le condizioni stabilite nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014; Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014).

<sup>25</sup> Ovvero può essere iniziata, nel rispetto dei principi del trattamento di cui all'art. 5 del "Regolamento", decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione, senza che l'Autorità di controllo abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

<sup>26</sup> Come ad es. disposto: dalla D.G.R. Lazio n. 626 del 30.10.2018 "... Attivazione della piattaforma "Advice" per il teleconsulto..." la quale consente la consultazione di documentazione sanitaria, prodotta dal Centro "Spoke" (come ad es. da questa Azienda Sanitaria) , al personale medico del Centro "Hub" al fine di valutare la necessità di trasferire o meno il paziente presso questo ultimo Centro ovvero presso altra Azienda del Servizio Sanitario della Regione Lazio in quanto struttura più appropriata per la cura della patologia cardiologia; Decreto del Commissario ad Acta Lazio n. U00540 del 12.11.2015 "Adozione del documento Percorso assistenziale per la gestione dei casi con patologia infettiva primaria o associata a comorbidità ai sensi del DCA U00412/2014" che ha istituito presso l'INMI Spallanzani di un Servizio di Telemedicina, mediante la tecnica del

ambito laboratoristico<sup>27</sup> non richiede ordinariamente uno specifico consenso (in quanto normalmente si tratta o di percorsi stabilmente integrati e condivisi per i quali si realizza una situazione di contitolarità del trattamento oppure un rapporto Titolare/Responsabile). Nei casi di rapporto tra titolare/titolare (contitolarità) o di rapporto titolare/responsabile, tali soggetti, diversi dall'Azienda, non sono terzi (art. 4, par. 1, punto 10, del "Regolamento").

Per quanto sopra, la comunicazione, può avvenire, in via esemplificativa, nei confronti di:

- a. soggetti pubblici o privati (accreditati o convenzionati) coinvolti nel percorso diagnostico – terapeutico;
- b. Regione Lazio per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
- c. Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria;
- f. Enti previdenziali e assistenziali (quando previsto dalla legge);
- h. soggetti terzi, che abbiano rapporti contrattuali o che operino per conto dell'Azienda in qualità di responsabili del trattamento;
- i. altri soggetti nei casi stabiliti dalla legge.

### Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili, ad esempio:

- a) i dati relativi a ciascun episodio di ricovero, raccolti nella relativa cartella clinica, verranno conservati a tempo indeterminato, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità del 19 dicembre 1986 n. 900,
- b) i documenti radiologici e di medicina nucleare (consistono nella documentazione iconografica prodotta a seguito dell'indagine diagnostica utilizzata dal medico specialista nonché in quella prodotta nell'ambito delle attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico) deve essere conservata per un periodo non inferiore a dieci anni ai sensi dell'art. 4 D.M. della Sanità 14 febbraio 1997;
- c) la documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica che deve essere conservata per almeno cinque anni ai sensi dell'art. 5, D.M. della Sanità 18/02/1982.

### Diritti dell'interessato e forme alternative di tutela

L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15-22 del "Regolamento" (es. l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, cancellazione<sup>28</sup>, ecc.) nei confronti del titolare del trattamento, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste e/o ulteriori disposte dalla Legge<sup>29</sup>; in caso di esercizio, il titolare deve fornire riscontro all'interessato nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, in via generale, negli artt. 11 e 12 del "Regolamento".

L'interessato, in determinati casi, ha altresì il diritto alla comunicazione, senza ingiustificato ritardo, da parte del titolare del trattamento della violazione<sup>30</sup> dei dati personali se suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato (art. 34 del "Regolamento").

L'interessato - in caso di esercizio dei propri diritti e nell'eventualità di non adeguato o di mancato riscontro da parte del titolare del trattamento o in caso di violazione<sup>31</sup> della disciplina in materia di protezione dei dati personali (violazione dei dati personali che abbia provocato danni fisici, materiali o immateriali) - ha il diritto di proporre:

- reclamo<sup>32</sup> all'Autorità di controllo (art. 77 del "Regolamento" e artt. da 140-bis a 143 del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.); il reclamo all'Autorità di controllo non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. La presentazione del reclamo all'Autorità di controllo rende

---

Teleconsulto, nell'ambito della rete regionale delle Malattie Infettive a favore dei PS/DEA di Presidi Ospedalieri sprovvisti di Reparto di Malattie Infettive, finalizzato ad assicurare la corretta applicazione dei percorsi assistenziali previsti dal relativo Allegato 5.

<sup>27</sup> Come ad es. disposto dal Decreto del Commissario ad Acta Lazio del 27 aprile 2018, n. U00162 "Riorganizzazione della sorveglianza e miglioramento diagnostico delle sindromi neurologiche di sospetta origine infettiva nella Regione Lazio" che ha istituito, per la necessaria diagnostica, presso l'INMI Lazzaro Spallanzani il "Laboratorio di Riferimento Regionale" che dispone di metodiche di diagnostiche avanzate.

<sup>28</sup> Tuttavia, l'art. 17 del "Regolamento" dopo aver stabilito al paragrafo 1, i motivi del diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali, al paragrafo 3, lett. c) stabilisce che il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3.

<sup>29</sup> Vds. al riguardo, gli artt. 2-undecies e 2-duodecies del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; pertanto potrebbero anche sussistere limitazioni dei diritti per ragioni di giustizia, come quando ad es. un trattamento, effettuato da Servizio di questa Azienda Sanitaria quale ausiliario dell'Autorità giudiziaria, è direttamente correlato alla trattazione di affari e controversie (maggiori informazioni sono consultabile al seguente link: <http://www.gdpp.it>, doc. web n. 1534086 e n. 7706739).

<sup>30</sup> Come ad esempio: l'acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati; l'impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.; la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

<sup>31</sup> Da parte del titolare/contitolare del trattamento o delle persone che agiscono sotto la sua diretta autorità o di soggetto che effettua trattamento per suo conto.

<sup>32</sup> Il modello di reclamo e la procedura per presentarlo è indicata sul sito del Garante all'indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'Autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

- ricorso all'Autorità Giudiziaria (art. 79 del "Regolamento"; art. da 140-bis del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.; art. 10 del D.Lgs. n. 150/2011 e s.m.i).

**Azienda Sanitaria Locale Roma 1**

*Vers. 20.5.5*